

## Quadro sinottico Superbonus 110%: modifiche legislative

di [Maurizio Villani](#)

Pubblicato il 13 Novembre 2021

Esaminiamo le **modifiche normative** approvate dal Governo, e già diventate operative **per contrastare le frodi sul superbonus del 110%** e sulle altre agevolazioni fiscali relative ai lavori di ristrutturazioni edilizie.

Il Decreto Legge in vigore da ieri 12 novembre riscrive in modo importante alcune delle norme sul cosiddetto Superbonus al fine di contrastare eventuali frodi fiscali collegate alle agevolazioni fiscali.

Ricordiamo che in una intervista di qualche giorno fa il direttore dell'Agenzia delle Entrate aveva paventato la possibilità che vi siano 800 milioni di euro di crediti abusivi; a fronte di questi rischi il Fisco aumenterà i controlli.

Vediamo il nuovo dettato normativo dopo le integrazioni di ieri....



## Quadro sinottico delle modifiche legislative del 12 novembre 2021 alla normativa sul Superbonus

<p>Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella <a href="#">Legge n. 77/2020</a> <b>NORMATIVA PRECEDENTE</b></p>	<p><a href="#">Decreto Legge n. 157 dell'11/11/2021</a> (in G.U. n. 269 dell'11/11/2021), vigente al 12/11/2021 <b>MODIFICHE LEGISLATIVE</b></p>
--	--

**ART. 119, comma 11, D.L. n. 34/2020**

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

**ART. 119, comma 13 bis, D.L. n.34/2020**

L'asseverazione di cui al comma 13 lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.

L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e

dell'effettiva realizzazione.

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa

**ART. 119, comma 11, D.L. n. 34/2020**

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997

**In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.**

**ART. 119, comma 13 bis, D.L. n. 34/2020**

L'asseverazione di cui al comma 13 lettere a) e b), del presente articolo è

rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.

L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.

Pagina 3  
Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per

\*\*\*

## Controlli dell'Agenzia Entrate

### (ART. 3 D.L. n. 157/2021)

1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
5. Le attribuzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad

un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

6. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#).

*A cura di Avv. Maurizio Villani*

Sabato 13 novembre 2021